



Procedimento arbitrale CAS 2016/A/4631 William Brothers contro Fédération Internationale de Natation (FINA), lodo del 21 marzo 2017

Collegio arbitrale: John Faylor (USA), presidente; Patrice Brunet (Canada); Alexander McLin (Svizzera)

Sport acquatici (nuoto)

Doping (rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni)

Giustificazione convincente per il rifiuto di fornire un campione di sangue

Possibilità di annullamento o riduzione di una sanzione in caso di rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione Entità della riduzione di una sospensione ai sensi delle Regole di controllo antidoping della FINA

1. **Se un atleta è in grado di dimostrare, sulla base del principio della probabilità prevalente, che il proprio atto di rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione di sangue era giustificato in modo convincente, il suo rifiuto di sottoporsi al test sarà giustificato. Se, nonostante le obiezioni dell'atleta, fosse rimasto fisicamente, igienicamente e moralmente possibile fornire il campione, il rifiuto di sottoporsi al test non potrà essere considerato giustificato in modo convincente. Le situazioni in cui sia accertato che un atleta sia privato della propria razionalità e delle proprie facoltà cognitive saranno, nella maggior parte dei casi, sufficienti a fondare la giustificazione di «motivo valido».**
2. **Se il rifiuto di sottoporsi a un test implica semplicemente la presenza di un intento o dell'intenzione di barare, non ne consegue inevitabilmente che tale intento sia sempre presente. Il rifiuto di un atleta di sottoporsi a un esame del sangue non priva, né può privare l'atleta, sulla base dei fatti del singolo caso, della possibilità di sostenere che il grado della sua colpa o del suo intento giustifichi un'eventuale eliminazione o riduzione delle sanzioni in base alle clausole di «assenza di colpa o negligenza» o «assenza di colpa o negligenza significativa» previste dalle pertinenti Regole di controllo antidoping della FINA (Regole DC).**
3. **Ai sensi dell'art. 10.5.2 delle Regole DC della FINA, e qualora siano soddisfatte le condizioni preliminari ivi previste, un periodo di squalifica altrimenti applicabile può essere ridotto in base al grado di colpa dell'atleta o di altre persone, ma il periodo di squalifica ridotto non può essere inferiore alla metà del periodo di squalifica altrimenti applicabile.**

I. PARTI

1. Il ricorrente, William Brothers, è un nuotatore di livello d'élite affiliato alla squadra nazionale canadese di nuoto tramite Swimming Canada. È stato membro della squadra nazionale juniores tra il 2010 e il 2012, classificandosi sesto ai Campionati mondiali juniores del 2011 e vincendo l'argento e il bronzo ai Campionati pan-pacifici juniores del 2012. Nella stagione 2013/14, il

ricorrente è passato alla Nazionale canadese senior, con la quale ha rappresentato il Canada ai Campionati mondiali di nuoto, ai Giochi del Commonwealth e ai Campionati Pan-Pacifici.

2. La Fédération Internationale de Natation («Convenuta» per «FINA») è la Federazione Internazionale che promuove lo sviluppo di cinque discipline di sport acquatici in tutto il mondo. La FINA gestisce un programma di controllo antidoping, le cui norme sono stabilite nel Regolamento di controllo antidoping della FINA in vigore dal 1° gennaio 2015 («Regolamento FINA»), che prevede test sia in gara che fuori gara. Swimming Canada è un'associazione membro della FINA e, in quanto tale, si è sottoposta al programma di controllo antidoping della FINA.

II. ANTECEDENTI DI FATTO

3. La presente controversia riguarda il rifiuto del Ricorrente di sottoporsi a un test antidoping ematico fuori competizione effettuato nel suo appartamento a Vancouver, in Canada, il 26 agosto 2015.
4. Di seguito è riportata una sintesi dei fatti e delle accuse rilevanti, basata sulle memorie scritte delle parti, sulle argomentazioni e sulle prove addotte in udienza. Ulteriori fatti e accuse contenuti nelle memorie scritte, nelle argomentazioni e nelle prove delle parti potranno essere esposti, ove pertinente, in relazione alla discussione giuridica che segue. Sebbene il Collegio abbia preso in considerazione tutti i fatti, le accuse, le argomentazioni giuridiche e le prove presentate dalle parti nel presente procedimento, nella sua sentenza fa riferimento solo alle memorie e alle prove che ritiene necessarie per spiegare il proprio ragionamento.
5. La sera del 26 agosto 2015, alle ore 22:00 circa, l'agenzia di controllo antidoping IDTM, rappresentata dal funzionario addetto al controllo antidoping (DCO) e dall'accompagnatore (BCO), è stata convocata presso l'abitazione del Ricorrente allo scopo di effettuare un prelievo di sangue fuori competizione. Nell'abitazione, oltre al Ricorrente, era presente la sua fidanzata dell'epoca.
6. Dopo essere stato accompagnato al tavolo della cucina della piccola abitazione, il ricorrente, assistito dal DCO, ha iniziato a compilare il Modulo di controllo antidoping (DCF) per il prelievo di sangue. L'appellante ha quindi ricevuto una telefonata da suo padre nelle immediate vicinanze del tavolo della cucina, dove il DCO e l'accompagnatore erano rimasti seduti. Ha poi completato e firmato il DCF e ha indicato nel DCF al punto 4 (Conferma della procedura per il prelievo di sangue) che:

«Per motivi di salute, non posso sottopormi al test».

7. Di fronte al rifiuto del ricorrente di sottoporsi al prelievo di sangue, dopo una visita durata circa 20-30 minuti, il DCO e il BCO hanno lasciato l'abitazione.
8. Nel Modulo di Tentativo Fallito (UAF) successivamente compilato dal DCO, quest'ultimo ha riportato la seguente descrizione del test non effettuato:

“Inizialmente l'atleta si è mostrato cordiale e collaborativo. Mentre si stava completando il DCF per il prelievo di sangue e stavamo per iniziare la procedura di selezione del Berek Kit, l'atleta ha ricevuto una telefonata da suo padre – come ha dichiarato la fidanzata

ha dichiarato. Ha parlato per alcuni minuti; al termine della telefonata, l'atleta ha dichiarato che non avrebbe effettuato il test per motivi di salute. Lo ha scritto sul DCF. Successivamente il BCO, io e l'atleta abbiamo firmato il DCF. La fidanzata era presente: K. (...). Ho ribadito che dovevamo prelevare solo una fiala di sangue. Se si fosse rifiutato, la sua federazione sportiva lo avrebbe contattato in merito alle conseguenze. Il BCO e io abbiamo sentito per caso parte della conversazione telefonica tra l'atleta e il padre. Il padre gli diceva di non dire nulla, di rifiutare il test e che si sarebbero occupati loro della sospensione".

9. Il 2 settembre 2015, il ricorrente ha presentato i moduli in cui dichiarava la propria decisione di ritirarsi dal nuoto agonistico.
10. A seguito del rifiuto del ricorrente, l'8 marzo 2016 si è tenuta un'udienza dinanzi alla Commissione antidoping della FINA. La Commissione ha emesso la propria decisione il 17 maggio 2016, accertando che il ricorrente avesse commesso una violazione delle norme antidoping ai sensi della norma DC 2.3 della FINA.
11. In conformità con l'articolo DC 10.3.1 delle Regole della FINA, l'appellante è stato sanzionato con un periodo di squalifica di quattro (4) anni a decorrere dal 26 agosto 2015 e fino al 25 agosto 2019, in ragione della sua prima violazione delle norme antidoping. Tutti i risultati da lui ottenuti a partire dal 26 agosto 2015 sono stati annullati; eventuali medaglie, punti e premi ottenuti durante tale periodo sono stati revocati.
12. Il Collegio ha ritenuto che il rifiuto del ricorrente di sottoporsi al prelievo di sangue fosse prova di un comportamento intenzionale. Tuttavia, il Collegio non è arrivato al punto di affermare che il rifiuto del ricorrente costituisse un «inganno». La sua «decisione presa d'impulso» di non sottoporsi al test era, secondo il Collegio, influenzata dal consiglio impartitogli al telefono dal padre di non effettuare il test e dalla sua storia clinica problematica.

III. PROCEDIMENTO DINanzi AL TRIBUNALE ARBITRALE PER LO SPORT

13. Il 3 giugno 2016, il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione antidoping della FINA del 17 maggio 2016 dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport, citando l'art. 13.2.1 del Regolamento della FINA. Il ricorrente ha designato come arbitro l'avv. Patrice Brunet, di Montreal, Canada.
14. Il 20 giugno 2016, il convenuto ha designato il sig. Alexander McLin, avvocato a Ginevra, come arbitro ai sensi dell'articolo R53 del Codice.
15. Il 29 agosto 2016, la Segreteria del CAS, per conto del Presidente della Sezione di Appello, ha notificato alle parti la costituzione del Collegio arbitrale, composto da Patrice Brunet, Alexander McLin e John Faylor, avvocato di Francoforte sul Meno, Germania, in qualità di Presidente del Collegio.
16. A seguito di varie richieste di proroga del termine per la presentazione della memoria di appello, la memoria è stata depositata il 7 settembre 2016 ai sensi dell'articolo R51 del Codice.
17. Il 7 ottobre 2016, il convenuto ha depositato la propria replica ai sensi dell'articolo R51 del Codice.

18. Il 18 novembre 2016, a seguito del ricevimento della risposta del convenuto, l'appellante ha chiesto l'autorizzazione a presentare ulteriori prove e argomentazioni in merito all'affermazione del convenuto secondo cui il test antidoping del 26 agosto 2015 fosse un test mirato avviato dalla FINA su raccomandazione della WADA a seguito di un «*campione atipico*» fornito dall'appellante in un precedente test condotto nel luglio 2013. Il Collegio ha accolto tale richiesta il 28 novembre 2016.
19. L'appellante ha successivamente depositato una memoria di replica aggiuntiva il 2 dicembre 2016, nella quale affermava che i risultati del test del 2013 non erano «*atipici*» e non potevano essere considerati a sostegno della tesi secondo cui l'appellante avesse qualcosa da nascondere durante il test del 26 agosto 2015.
20. Il 12 e 13 gennaio 2017 si è tenuta un'udienza presso la sede del CAS a Losanna. Alla Commissione si sono uniti il sig. Brent J. Nowicki, consulente legale responsabile, e i seguenti soggetti:

Per il ricorrente:

- William Brothers
- il sig. Michael Straubel, consulente legale principale
- il sig. DeMarkus Muhammad, rappresentante legale
- il sig. Dallas Coleman, rappresentante legale
- Sig.ra Hanna Paper, rappresentante legale
- Signor Charles Watterson IV, rappresentante legale
- Dott. Alex Brothers, padre dell'appellante e testimone
- Dott.ssa Janet McKeown, testimone (via telefono)
- Dott. Barry Stein, testimone (via telefono)

Per il convenuto:

- Signora Katarzyna Jozwik, rappresentante della FINA
- Sig. Jean-Pierre Morand, avvocato
- Sig.ra Breanna Short, DCO (in videoconferenza)
- La signora Emilyn Castro, BCO (in videoconferenza)

21. I testimoni ascoltati all'udienza a favore dell'appellante erano, entrambi testimonianti per telefono, e il dottor Alex Brothers, padre dell'appellante, che era presente di persona all'udienza. La testimone annunciata, la signora K, è stata ritirata dall'appellante poco prima dell'udienza.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

A. Le argomentazioni dell'appellante

22. L'appellante solleva quattro argomenti principali a difesa del proprio rifiuto di sottoporsi al test:

In primo luogo, in seguito all'ingresso del DCO e del BCO nel suo piccolo appartamento e durante la compilazione del Modulo di Controllo Antidoping (DCF), ha avuto un attacco di panico. Ciò

costituiva una «giustificazione impellente» ai sensi dell'articolo 2.3 del Regolamento FINA (DC) per rifiutare il prelievo del campione in quel momento;

In secondo luogo, il DCO ha violato gli Standard Internazionali obbligatori in materia di controlli antidoping non avendolo avvertito delle conseguenze del suo rifiuto;

In terzo luogo, egli non aveva alcuna intenzione di barare o di rifiutare il prelievo del campione, poiché è stato costretto dalla sua emergenza medica, ovvero l'attacco di panico, a rifiutare il prelievo del campione;

In quarto luogo, una sospensione di quattro anni, o anche di un solo anno, viola i principi di proporzionalità.

1. L'attacco di panico dell'appellante

23. Sebbene l'orario del test, alle ore 22:00 del 26 agosto 2015, rientrasse nell'intervallo di tempo appropriato, era tarda sera e il ricorrente si stava preparando per andare a letto. Non era mai stato sottoposto a un test a casa e mai così tardi la sera.
24. Secondo le parole del ricorrente, l'attacco di panico che ha subito mentre il DCO stava compilando il DCF era caratterizzato da *«estrema ansia e un senso incontrollabile di panico, con sintomi fisici quali affanno e battito cardiaco accelerato»*.
25. Notando questi sintomi, la sua coinquilina, K, preoccupata per il suo benessere, ha immediatamente inviato un SMS dal proprio cellulare al padre del ricorrente, il testimone dott. Alexander Brothers, medico di pronto soccorso e medico dello sport. Il dott. Brothers ha testimoniato di aver ricevuto il messaggio sul proprio cellulare mentre era di turno in ospedale e di aver richiamato immediatamente la signora K. La signora K ha quindi passato il telefono al ricorrente.
26. Sentendo la voce dell'appellante al cellulare, il dottor Brothers intuì immediatamente che l'appellante stava avendo un attacco di panico. Sapendo come aveva gestito attacchi di questo tipo in passato, il dottor Brothers rassicurò l'appellante *dicendogli che «avrebbe superato la situazione»*. Mentre parlavano, l'appellante continuava a ripetere che *«aveva bisogno che i DCO se ne andassero»*. La conversazione telefonica durò circa un minuto. Il ricorrente, al termine della chiamata, ha quindi chiesto agli agenti di polizia di andarsene.
27. Il ricorrente sostiene di essere stato *«resa incapace dall'attacco di panico al punto da non poter prendere una decisione chiara e razionale, rendendo così le sue azioni e la sua reazione completamente involontarie e prive di intenzionalità»*. Non aveva alcun controllo sull'insorgere dell'attacco. Era inevitabile e al di fuori del suo controllo.
28. A conferma della sua reazione, il ricorrente cita il «Resoconto della missione fuori competizione» datato 26 agosto 2015, in cui il DCO ha osservato che *«sembrava molto nervoso, aveva il viso arrossato e non mi guardava»*.
29. Nella sua testimonianza resa dinanzi al Collegio durante l'udienza del 12 gennaio 2017, il ricorrente ha inoltre citato la sua «paura degli aghi» come causa principale che ha contribuito al suo attacco di panico. Tale paura aveva

la sua origine nei vari interventi chirurgici e trattamenti medici a cui si era sottoposto durante l'infanzia e l'adolescenza.

30. A questo proposito, il ricorrente sostiene che l'attacco di panico che ha subito il 26 agosto 2015, la «sensazione di sventura» emersa durante la procedura, debba essere valutata alla luce della sua anamnesi medica. Fin dalla nascita, ha sofferto di una serie di gravi malattie. Egli descrive queste malattie in dettaglio nel suo ricorso in appello. Il testimone, il dottor Brothers, ha ulteriormente chiarito tali malattie durante la sua testimonianza.
31. Prima di compiere due anni, il ricorrente era già stato sottoposto a sette (7) interventi chirurgici per correggere una malformazione venosa al viso. All'età di quattordici anni ha sviluppato la sindrome di Guillain-Barré, una patologia che induce il sistema immunitario ad attaccare il sistema nervoso. Nel 2013 gli è stata diagnosticata un'emicrania basilare, che provocava una sensazione di vertigini.
32. Nel 2015 gli è stato diagnosticato un malfunzionamento del sistema ormonale e, più recentemente, ha sviluppato una patologia che provoca l'accumulo di aria nella cavità toracica tra i polmoni. Oltre a quanto sopra, il ricorrente soffre di asma.
33. Più recentemente, nel marzo 2015, al ricorrente è stata diagnosticata una depressione associata ad ansia. A riprova di tale condizione, il ricorrente ha citato il parere medico della dott.ssa Susan White, australiana, presentato alla Commissione antidoping della FINA. In tale parere, la dott.ssa White ha affermato che:

«data questa anamnesi clinica, è possibile che si sia verificato un attacco di panico al momento del controllo antidoping; tuttavia, la Commissione Disciplinare Antidoping della FINA (DCRB) non può affermare con certezza che ciò sia avvenuto, poiché al momento dell'attacco non è stata effettuata alcuna valutazione medica».
34. A contribuire alla sua depressione e alla sua ansia, che lo rendevano entrambi più suscettibile agli attacchi di panico, fu anche il «sovrallenamento» che seguì i suoi successi ai Campionati mondiali del 2013. Il suo allenatore di allora aumentò il volume e l'intensità dell'allenamento del ricorrente; l'allenatore divenne sempre più esigente e, a volte, violento. Questo stress culminò nel cambio di allenatore da parte del ricorrente nel 2014.
35. Nonostante questo rapporto teso con il suo ex allenatore, tuttavia, continuò a rimanere vicino e emotivamente legato al suo ex preparatore. Quando all'allenatore fu diagnosticato un tumore al cervello che ne causò la morte nell'aprile 2015, il ricorrente divenne ancora più sconvolto ed emotivamente provato al pensiero che la loro rottura potesse essere stata causata proprio dal tumore al cervello.
36. A seguito del suo primo attacco d'ansia ai Campionati Pan-Pacifici del 2014, il ricorrente si è rivolto alla dott.ssa Janet McKeown, psicologa clinica presso la Clinica sanitaria dell'Università della Columbia Britannica. Nella sua dichiarazione del 30 settembre 2015, presentata dal ricorrente insieme al suo ricorso in appello, la dott.ssa McKeown ha confermato di aver in cura il ricorrente per sintomi di depressione e attacchi di panico e di avergli prescritto farmaci antidepressivi.
37. A seguito di questa diagnosi e di una successiva diagnosi di disfunzione ormonale, e prima della missione di controllo antidoping in questione, il ricorrente aveva comunicato ai suoi allenatori, alla famiglia e agli amici che

intendeva prendersi una pausa dal nuoto ed aveva espresso l'intenzione di ritirarsi dalle competizioni. La documentazione necessaria, tuttavia, non è stata ricevuta dal convenuto fino al 2 settembre 2015. La decisione di «prendersi una pausa dal nuoto» era stata presa, tuttavia, prima del 26 agosto 2015.

38. A causa del suo stato d'animo in quel momento, non poteva essere consapevole delle ripercussioni del rifiuto di fornire il campione, né i DCO lo hanno mai informato delle conseguenze del mancato completamento del prelievo. Al contrario, si sono limitati ad affermare che il suo rifiuto sarebbe stato segnalato alla FINA e che avrebbe ricevuto notizie da loro. Non lo hanno informato del fatto che avrebbe potuto incorrere in sanzioni antidoping per il mancato conferimento del campione.

2. *Violazione degli standard internazionali; mancata segnalazione delle conseguenze*

39. Il Ricorrente sostiene che la mancata corretta informazione da parte dei DCO in merito alle conseguenze del suo rifiuto, in particolare la possibile imposizione di una sanzione di squalifica di quattro anni, costituisca una violazione degli Standard Internazionali per i Controlli e le Indagini (IST), il cui rispetto è obbligatorio ai fini della conformità al WADC e, a sua volta, al Regolamento FINA.
40. Citando il CAS 2007/A/1415, il ricorrente afferma che, sebbene abbia firmato il DCF, la sua firma «non è sufficiente affinché il Collegio accetti la notifica [delle conseguenze] come valida».

«È essenziale, nel contesto di un regime procedurale rigoroso come quello applicabile all'antidoping, che l'organo accusatorio, sia esso una Federazione Nazionale (NGB) o un'Agenzia Nazionale Antidoping (NADO), comunichi nei termini più chiari possibili con le persone accusate di violazioni delle norme antidoping in merito a questioni riguardanti i loro diritti e doveri».

41. Inoltre, l'art. 6.9.6 del Manuale di formazione del DCO fornisce un'ulteriore prova dell'importanza di notificare all'atleta le possibili sanzioni. Anche la «Lista di controllo sintetica» per il DCO stabilisce che questi debba informare l'atleta delle sanzioni che incorrerà in conseguenza del rifiuto. Per questo motivo, la sanzione dovrebbe essere annullata.

3. *Assenza di intento di frode*

42. Il ricorrente sostiene che, qualora il Collegio ritenga che il suo attacco di panico non costituisca una «giustificazione convincente», l'articolo 10.3.1 del WADC prevede che:

«Il periodo di squalifica sarà di quattro anni, a meno che, in caso di mancata presentazione al prelievo del campione, l'atleta possa dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale [come definito nell'articolo 10.2.3], nel qual caso il periodo di squalifica sarà di due anni».

43. Il ricorrente afferma di non aver avuto alcuna intenzione di eludere il prelievo del campione o di barare, secondo la definizione di cui all'articolo 10.2.3 del WADC, la cui essenza è che per «intenzionale» si intende l'intenzione specifica di barare. L'unica intenzione del ricorrente era quella di salvarsi la vita.

44. In mancanza della difesa basata su una «giustificazione convincente» di cui all'articolo 2.3 del WADC, tuttavia, l'articolo 10.5.2 del WADC prevede che il periodo di squalifica sia ridotto se il ricorrente è in grado di dimostrare che

non ha commesso alcuna colpa significativa. Poiché il verificarsi dell'attacco di panico era al di fuori del suo controllo, il ricorrente sostiene che ciò lo abbia reso fisicamente e cognitivamente incapace di completare il prelievo del campione.

45. Si dovrebbe quindi constatare l'assenza di colpa significativa nel caso in esame. L'attacco di panico dell'appellante lo ha reso incapace di prendere decisioni consapevoli a causa della sua intensa paura. Il suo unico intento al momento del test era quello di salvarsi la vita. A causa della compromissione fisica e cognitiva causata dall'attacco di panico, non ha potuto formulare l'intenzione di barare.

4. *Violazione del principio di proporzionalità*

46. Infine, citando il principio di proporzionalità come ulteriormente sviluppato nelle decisioni del CAS Regulatory Commission 2015/2015 e CAS 2006/A/1025, l'appellante sostiene che il suo grado di colpa, se mai ve ne fosse uno, è molto esiguo e che qualsiasi sanzione oltre a quella già subita sarebbe sproporzionata.

47. In conclusione, il ricorrente formula la seguente richiesta di provvedimento:

«Il sig. William Brothers chiede che questo tribunale accetti e si dichiari competente a giudicare il suo ricorso, riconosca che egli aveva una giustificazione convincente per rifiutare il prelievo del campione, accerti che i DCO della FINA non lo abbiano informato delle conseguenze del suo rifiuto e, pertanto, respinga l'accusa di doping a suo carico. In subordine, il sig. Brothers chiede che questo tribunale accerti che egli non abbia rifiutato intenzionalmente il prelievo del campione, che non abbia commesso una colpa significativa e che un periodo di sospensione superiore a quello già scontato sia sproporzionato rispetto alla sua colpa nella presente vicenda».

B. *Le argomentazioni del convenuto*

48. Nella sua risposta, il convenuto affronta ciascuno dei quattro argomenti sollevati dal ricorrente nello stesso ordine in cui sono stati presentati nel ricorso in appello.

1. *L'attacco di panico del ricorrente*

49. Per quanto riguarda la questione della “*giustificazione convincente*”, il convenuto sottolinea che la giurisprudenza del CAS ha applicato in modo restrittivo i termini dell'articolo DC 2.3 del Regolamento FINA. Nel caso CAS 2005/A/925, il collegio ha affermato:

“Senza dubbio, riteniamo che la logica dei controlli antidoping e delle Regole DC richieda e preveda che, ogniquale volta sia fisicamente, igienicamente e moralmente possibile, il campione venga fornito nonostante le obiezioni dell'atleta. Se ciò non avvenisse, gli atleti si rifiuterebbero sistematicamente di fornire campioni per qualsiasi motivo, non lasciando alcuna possibilità di effettuare i controlli”.

50. Il convenuto cita inoltre il caso CAS 2013/A/3279, in cui il Collegio ha affermato:

«occorre determinare oggettivamente se l'atleta avesse una giustificazione convincente per non aver fornito un campione di sangue. La questione non è se l'atleta agisse in buona fede, ma se, oggettivamente, fosse giustificato da ragioni convincenti per rinunciare al test».

51. Inoltre, nella decisione C contro B (SDRCC (Sport Dispute Resolution Centre of Canada), 31 maggio 2007), il tribunale ha stabilito che *«per essere convincente, [l'astensione] avrebbe dovuto essere inevitabile».*
52. Il convenuto contesta l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe subito una perdita di controllo. Sebbene fosse comprensibilmente più nervoso, non si è comportato in un modo che potesse in alcun modo essere descritto come *«in preda al panico»*. Durante la fase iniziale della visita del DCO, ha agito con calma e senza alcun segno di particolare ansia.
53. Infatti, fino alla telefonata con suo padre, il ricorrente è stato descritto dal DCO come *«cordiale e collaborativo»*. Non è stato il ricorrente a chiedere di chiamare suo padre, ma è stato piuttosto la sua fidanzata a dirgli di rispondere alla chiamata. Inoltre, il DCO non ha rilevato alcun comportamento agitato da parte dell'appellante durante la conversazione con suo padre. Al contrario, egli ha per lo più preso atto di ciò che suo padre gli stava dicendo, poiché parti della conversazione erano udibili dai DCO.
54. Il DCO e il BCO hanno inoltre confermato nel loro resoconto della missione fuori competizione di aver sentito il padre del ricorrente dare istruzioni al figlio: *«non dire nient'altro, non devi dire loro nulla, rifiuta il test, e che se ne occuperanno loro della sospensione».*
55. Il convenuto sostiene che la lettera dell'appellante alla FINA del 7 settembre 2015, nella quale descriveva il *«grave problema medico»* di cui soffriva dal 14 agosto 2015 e che aveva determinato il suo comportamento durante il test del 26 agosto 2015, non fa alcun riferimento a un *«attacco di panico»*. L'appellante si è limitato ad affermare che la situazione era *«stressante»* e che *«non era disposto a sottoporsi a ulteriori test in quel momento»*.
56. Il convenuto conclude, sulla base di quanto sopra, che le prove presentate non suffragano l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe subito un attacco di panico durante la visita del funzionario addetto al controllo antidoping (DCO). Al contrario, le prove dimostrano che egli probabilmente, su consiglio del padre, abbia deliberatamente deciso di rifiutare il controllo antidoping.

2. *Violazione delle norme internazionali; mancata comunicazione delle conseguenze*

57. Per quanto riguarda l'affermazione del Ricorrente secondo cui non sarebbe stato debitamente informato dal DCO delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi al test o della mancata ottemperanza, il Convenuto sostiene che il Ricorrente abbia firmato il DCF, nel quale è chiaramente indicato, nella riga sopra la sua firma, che:

«Sono consapevole che qualsiasi rifiuto o mancata sottoposizione al controllo antidoping, e/o qualsiasi tentativo di interferire con il processo di controllo antidoping, possa essere considerato una violazione delle norme antidoping».

58. Il convenuto sostiene inoltre che il ricorrente non possa ragionevolmente affermare di non essere stato a conoscenza del fatto che, rifiutandosi di sottoporsi a un test antidoping, avrebbe rischiato una possibile sospensione. Il

DCO e il BCO hanno chiaramente confermato di aver sentito il padre del ricorrente dirgli che «*si sarebbero occupati della sospensione*». Il ricorrente sapeva quindi cosa rischiava.

3. *Assenza di intento di frode*

59. Per quanto riguarda l'argomentazione del ricorrente secondo cui il suo rifiuto di sottoporsi al test non era basato su alcuna intenzione né su alcuna colpa significativa, il convenuto afferma che le prove non dimostrano che egli abbia subito un attacco di panico il 26 agosto 2015, ma piuttosto che abbia deliberatamente, dopo essersi consultato con il padre, deciso di rifiutarsi di sottoporsi al test.
60. Il convenuto sostiene che il commento relativo alla «assenza di colpa significativa» ai sensi del punto DC 10.5.2 del Regolamento FINA «*possa essere applicato a qualsiasi violazione delle norme antidoping, ad eccezione di quelle norme in cui l'intenzionalità costituisce un elemento della violazione stessa*». Il commento al punto DC 2.3 del Regolamento FINA stabilisce chiaramente che «*“eludere” o “rifiutare” il prelievo di campioni presuppone un comportamento intenzionale da parte dell'atleta*». Il regime di “assenza di colpa significativa” e di “negligenza” non è quindi applicabile nel contesto di una violazione per rifiuto (punto DC 2.3 del Regolamento FINA).

4. *Violazione del principio di proporzionalità*

61. Per quanto riguarda l'eccezione di “proporzionalità” sollevata dal Ricorrente, il Convenuto cita la giurisprudenza consolidata del CAS, che ha ripetutamente confermato che le disposizioni relative alle sanzioni previste dal WADC sono sufficientemente conformi al principio di proporzionalità.
62. A questo proposito, il convenuto respinge l'idea che il riferimento del ricorrente alla Decisione della Commissione di regolamentazione 2015/2015 sia applicabile al caso in esame. Il caso in esame, secondo il convenuto, non ha nulla a che vedere con la Decisione della Commissione di regolamentazione 2015/2015. Le circostanze della Decisione della Commissione di regolamentazione 2015/2015 erano «*estreme e uniche*». Al contrario, il caso in esame riguarda un atleta che ha deliberatamente rifiutato un controllo antidoping al fine, potenzialmente, di nascondere una violazione.
63. Alla luce di quanto sopra esposto, il convenuto formula la propria richiesta di provvedimento:

*«I. Il ricorso presentato dal sig. William Brothers è respinto.
II. Si condanna la FINA al pagamento delle spese».*

V. **COMPETENZA**

64. L'articolo R57 del Codice prevede:

“È possibile presentare ricorso dinanzi al CAS contro una decisione di una federazione, di un'associazione o di un organismo legato allo sport qualora lo prevedano gli statuti o i regolamenti di tale organismo, oppure qualora le parti abbiano stipulato uno specifico accordo arbitrale e l'appellante abbia esaurito i rimedi giuridici a sua disposizione prima di presentare il ricorso, in conformità con gli statuti o i regolamenti di tale organismo”.

65. La norma DC 13.2.1 del Regolamento FINA prevede che, nei casi riguardanti atleti di livello internazionale, la decisione possa essere impugnata esclusivamente dinanzi al CAS, in conformità alle disposizioni applicabili dinanzi a tale tribunale. Il ricorrente è un atleta di livello internazionale che ha partecipato a competizioni internazionali.
66. Detto ciò, le parti hanno espressamente accettato la giurisdizione del CAS nella Dichiarazione di ricorso del ricorrente e nella Risposta del convenuto. Entrambe le parti hanno riconfermato la giurisdizione del CAS sia nelle loro memorie scritte sia nei rispettivi Ordini di procedura.

VI. AMMISSIBILITÀ

67. L'articolo R49 del Codice prevede quanto segue:

«In assenza di un termine stabilito dagli statuti o dai regolamenti della federazione, dell'associazione o dell'organismo sportivo interessato, o di un accordo preventivo, il termine per presentare ricorso è di ventuno giorni dal ricevimento della decisione impugnata. Previa consultazione delle parti, il Presidente della Sezione può rifiutare di prendere in esame un ricorso se questo è manifestamente tardivo».

68. La norma DC 13.7.1 del Regolamento FINA prevede che il termine per presentare ricorso al CAS sia di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte della parte ricorrente. La decisione della Commissione antidoping della FINA è datata 17 maggio 2016. La memoria di ricorso del ricorrente è stata ricevuta dalla Cancelleria del CAS il 3 giugno 2016 entro il termine di ventuno giorni.
69. Il convenuto ha inizialmente contestato la tempestività della memoria di ricorso. A seguito di chiarimenti da parte del CAS in merito alla ricezione elettronica della memoria di ricorso, il convenuto ha ritirato la propria contestazione. Nella sua risposta datata 7 ottobre 2016, il convenuto ha confermato che l'ammissibilità del ricorso non era contestata.

VII. DIRITTO APPLICABILE

70. Ai sensi dell'articolo R58 del Codice,

“Il Collegio arbitrale deciderà la controversia in base alle norme applicabili e, in subordine, alle norme di diritto scelte dalle parti o, in mancanza di tale scelta, in base al diritto del Paese in cui ha sede la federazione, l'associazione o l'ente sportivo che ha emesso la decisione impugnata, oppure in base alle norme di diritto che il Collegio arbitrale riterrà appropriate. In quest'ultimo caso, il Collegio arbitrale motiverà la propria decisione”.

71. Il convenuto è un'associazione svizzera registrata con domicilio legale in Svizzera; il ricorrente è un cittadino canadese residente in Canada. Essendo la sede del presente arbitrato la Svizzera, esso è disciplinato dagli articoli 176 e seguenti della Legge svizzera sul diritto internazionale privato (PILA). Ai sensi dell'art. 182, comma 2, PILA, il Codice del CAS disciplina gli aspetti procedurali del presente arbitrato.

72. Per quanto riguarda la decisione nel merito, il corpus normativo applicabile alla presente controversia è costituito dalle Regole di controllo antidoping della FINA. Il diritto svizzero si applica in via sussidiaria.

VIII. MERITO

73. Dopo un'approfondita analisi dei fatti del caso, delle memorie delle parti e delle testimonianze rese dai vari testimoni, il Collegio ha concluso che il Ricorrente abbia effettivamente commesso, con dolo, una violazione della norma DC 2.3 delle Regole FINA. Al termine della telefonata con suo padre, egli ha informato il DCO e il BCO, come dimostrato dalla sua annotazione sul DCF, che *«per motivi di salute, non posso sottopormi al test»*. La prova è stata rifiutata e il DCO e il BCO hanno quindi lasciato la sua abitazione.

A. Le disposizioni applicabili del Regolamento FINA; l'assenza di una giustificazione convincente

74. Il punto DC 2.3 del Regolamento FINA stabilisce che le seguenti azioni costituiscono una violazione delle norme antidoping:

“Sottrarsi al prelievo di campioni o, senza una giustificazione valida, rifiutare o omettere di sottoporsi al prelievo di campioni dopo la notifica, come previsto dalle presenti norme antidoping o da altre norme antidoping applicabili”.

75. Le azioni umane presentano sia una componente oggettiva che una soggettiva e la commissione di un'infrazione antidoping non è diversa da qualsiasi altra azione umana. Dal punto di vista del DCO e del BCO, il Ricorrente ha chiaramente e oggettivamente rifiutato di consentire il prelievo di una fiala di sangue dal proprio braccio la sera del 26 agosto. La questione in esame è cosa stesse accadendo nella mente del Ricorrente.
76. Nonostante queste componenti oggettive e soggettive dell'atto, tuttavia, il testo della norma DC 2.3 della FINA prevede una difesa intrinseca. Se l'atleta è in grado di dimostrare, sulla base del principio della prevalenza delle probabilità, che il suo atto era giustificato in modo convincente, il suo rifiuto di sottoporsi al test sarà giustificato. La questione che si pone è se il ricorrente possa avvalersi di tale difesa.
77. Dopo attenta valutazione, il Collegio decide di seguire il precedente stabilito nelle decisioni CAS 2005/A/925, CAS 2013/A/3279 e C contro B sopra citate. Se rimane *«fisicamente, igienicamente e moralmente possibile»* fornire il campione, nonostante le obiezioni dell'atleta, il rifiuto di sottoporsi al test non può essere considerato giustificato in modo convincente.
78. Ovviamente, ciò non varrebbe se l'atleta dovesse svenire perdendo conoscenza sul pavimento alla vista dell'ago del DCO, oppure se fosse completamente ubriaco o fosse colto da una crisi epilettica al momento del test. Anche il rifiuto di sottoporsi al test perché l'atleta deve accompagnare d'urgenza la moglie in travaglio all'ospedale potrebbe qualificarsi come una «giustificazione convincente».
79. Esempi di questo tipo, in cui sia accertato che un atleta sia privato della propria razionalità e delle proprie facoltà cognitive, saranno, nella maggior parte dei casi, sufficienti a fondare l'eccezione di «giustificazione convincente». Tali situazioni presentano ostacoli fisici e morali al proseguimento del test. Tali circostanze, tuttavia, non sono presenti nel caso in esame.

80. Quando il Ricorrente ha accolto il DCO e il BCO alla porta di casa alle ore 22:00 del 26 agosto 2015, era pienamente in possesso delle sue facoltà mentali. Ha identificato i visitatori come provenienti dall'IDTM, ha compreso la loro missione e li ha accompagnati al tavolo della cucina per procedere con il test. Li ha osservati mentre compilavano il DCF e preparavano il kit Bereg.
81. A giudizio del Collegio e sulla base delle testimonianze dei testimoni, i sentimenti di ansia del ricorrente sono stati innescati dopo l'avvio della procedura di test al tavolo della sua cucina. Il Collegio è inoltre disposto a ritenere che la signora K abbia percepito rapidamente che si stava verificando una sorta di crisi e abbia chiamato il padre del ricorrente, sapendo che questi conosceva la costituzione fisica e la storia clinica del figlio, per chiedere aiuto.
82. La Commissione preferisce non etichettare la paura e l'ansia crescenti del ricorrente con il termine «*attacco di panico*». Il panico implica l'intrinseca perdita di giudizio e di capacità di discernimento, una situazione caratterizzata dalla perdita del controllo volontario sulle proprie facoltà cognitive e azioni.
83. Man mano che l'ansia si intensificava, tuttavia, il ricorrente ha mantenuto la propria razionalità al punto da essere ancora in grado di riconoscere il padre e di conversare con lui al telefono cellulare che la signora K gli aveva messo in mano. Ha mantenuto la capacità di comprendere e di riflettere su ciò che suo padre gli stava dicendo. Come era avvenuto durante le sue numerose malattie e crisi di salute passate, ha ascoltato attentamente i consigli di suo padre.
84. A giudizio del Collegio, la decisione del ricorrente di rifiutare il test (o, in subordine, la sua decisione di acconsentire alla scelta del padre di rifiutare il test) è stata presa in condizioni di stress crescente, forse addirittura estremo. È persino possibile che il ricorrente abbia sperimentato l'insorgere di *uno stato di «panico»* nel senso classico del termine. Tuttavia, la Commissione non è disposta a ritenere che si sia verificata una situazione in cui il ricorrente abbia subito una perdita totale delle sue facoltà cognitive, risultando incapace di pensare e ragionare con una concomitante perdita di controllo.
85. La sua residua capacità, sebbene forse compromessa, di pensare e discernere è stata dimostrata in modo impressionante dalla domanda rivolta dal ricorrente ai funzionari antidoping (DCO) mentre questi stavano riponendo la loro attrezzatura, in cui chiedeva quali potessero essere le conseguenze del suo rifiuto. Egli aveva, anche a quel punto, la percezione che le sue azioni potessero costituire una violazione delle norme antidoping ed era preoccupato per quali potessero essere le sanzioni.
86. Il Collegio non è in grado di individuare alcuna circostanza fisica, igienica o morale che avrebbe giustificato il rifiuto del Ricorrente di fornire il campione di sangue. Il rifiuto non era inevitabile. Né il Ricorrente né suo padre hanno preso in considerazione come l'«*attacco d'ansia*» avrebbe potuto essere placato per consentire lo svolgimento del test, *ad esempio* con una pausa di 15 minuti sul divano.
87. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che i fatti e le circostanze oggettive del rifiuto del ricorrente non consentono di ravvisare una «*giustificazione convincente*». Come affermato dalla Commissione nel caso CAS 2013/A/3279:

«La questione non è se l'atleta agisse in buona fede, ma se, oggettivamente, fosse giustificato da motivi convincenti per rinunciare al test».

B. La colpa del ricorrente e la misura della sanzione

88. Avendo stabilito che il Ricorrente ha oggettivamente commesso una violazione dell'articolo DC 2.3 del Regolamento FINA, si passa alla questione della sanzione appropriata.

89. L'articolo DC 10.3.1 del Regolamento FINA prevede quanto segue:

«Per le violazioni del DC 2.3 o del DC 2.5, il periodo di squalifica è di quattro anni, a meno che, in caso di mancata presentazione al prelievo del campione, l'atleta possa dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale (come definito nel DC 10.2.3), nel qual caso il periodo di squalifica è di due anni».

90. Il punto DC 10.2.3 del Regolamento FINA, che definisce il termine "intenzionale", recita nella parte pertinente quanto segue:

“Nel contesto delle disposizioni DC 10.2 e 10.3, il termine “intenzionale” è inteso a identificare quegli atleti che barano. Il termine presuppone quindi che l'atleta o altra persona abbia tenuto una condotta sapendo che essa costituiva una violazione delle norme antidoping, oppure sapendo che sussisteva un rischio significativo che tale condotta potesse costituire o comportare una violazione delle norme antidoping, e abbia manifestamente ignorato tale rischio”.

91. La formulazione del DC 10.3.1 solleva questioni interpretative riguardo al significato e all'applicazione del termine «intenzionale». Una lettura attenta del testo del DC 2.3 delle Regole FINA indicherebbe che i redattori della disposizione abbiano ragionato in termini di tre categorie diverse e distinguibili: (1) elusione, (2) rifiuto e (3) mancata sottoposizione al prelievo del campione.

92. Infatti, il commento ufficiale alla DC 2.3 cerca di definire ulteriormente queste categorie in termini di livelli di intenzionalità o colpa attribuibili a ciascuna di esse. Il commento recita quanto segue:

«[Commento al DC 2.3: Ad esempio, costituirebbe una violazione delle norme antidoping per “evasione del prelievo del campione” se fosse accertato che un Atleta stesse deliberatamente evitando un funzionario addetto al controllo antidoping per sottrarsi alla notifica o al test. Una violazione consistente nel «mancato assoggettamento al prelievo del campione» può basarsi su una condotta sia intenzionale che negligente dell'atleta, mentre l'«elusione» o il «rifiuto» del prelievo del campione presuppone una condotta intenzionale da parte dell'atleta.].».

93. Sulla base del commento sopra riportato, il lettore è indotto a dedurre che un'azione che costituisce un «rifiuto» di sottoporsi al prelievo del campione debba essere automaticamente ed esclusivamente classificata come «condotta intenzionale», con l'ulteriore conseguenza che una sanzione di quattro anni non sia più ammissibile all'eliminazione o alla riduzione sulla base dell'assenza di colpa o negligenza (DC 10.4) o dell'assenza di colpa o negligenza significativa (DC 10.5.2).

94. A giudizio del Collegio, né la formulazione del punto DC 10.3.1 del Regolamento FINA né, più specificatamente, il commento al punto DC 2.3 dello stesso Regolamento consentono, alla luce dei fatti specifici del presente caso o di qualsiasi altro caso, di giungere alla conclusione che, in una «*situazione di rifiuto*», l'applicazione del punto DC 10.5.2 debba essere esclusa, negando all'atleta accusato la possibilità di eliminare o ridurre la sanzione. In altre parole, il fatto oggettivo di un «*rifiuto*» non rende automaticamente l'atleta un «*imbroglione*». I termini e i concetti applicati nel commento al DC 2.3 sono, pertanto, a giudizio del Collegio, imprecisi e applicati in modo indiscriminato.
95. Al Collegio sembra che il termine «*mancata sottoposizione*», che secondo i redattori *«può basarsi su una condotta intenzionale o negligente»*, funga più propriamente da concetto «*ombrello*» per descrivere tutti i tipi di azioni o situazioni che derivano, a prescindere dal motivo, dal fatto oggettivo di non essersi sottoposti al test. Considerare il rifiuto oggettivo di sottoporsi a un test come una sottocategoria della più ampia categoria di «*mancata presentazione*» faciliterebbe inoltre una migliore comprensione dell'uso, nel commento, dell'espressione «*presuppone una condotta intenzionale*». Se il «*rifiuto*» di sottoporsi a un test «*contempla*» semplicemente la presenza di un intento o dell'intenzione di barare, non ne consegue inevitabilmente che l'intento sia sempre presente; esso può essere presente o meno, oppure può essere presente o meno in misura significativa nel dato insieme di fatti.
96. È opinione del Collegio che il rifiuto dell'appellante di sottoporsi all'esame del sangue («*Per motivi di salute, non posso sottopormi al test*») non priva né può privare l'atleta, sulla base dei fatti del caso specifico, della possibilità di sostenere che il grado della sua colpa o intenzionalità giustifichi un'eventuale eliminazione o riduzione delle sanzioni in base ai principi di «*assenza di colpa o negligenza*» o «*assenza di colpa o negligenza significativa*» ai sensi del punto DC 10.5.2 del Regolamento FINA.
97. La conclusione tratta dalla Commissione è inoltre avvalorata da un confronto tra i regimi sanzionatori applicabili, da un lato, all'atleta che assume una sostanza proibita e, dall'altro, all'atleta che elude, rifiuta o omette di sottoporsi a un test antidoping. Se l'atleta dopato che commette un'infrazione di doping a responsabilità oggettiva può beneficiare di una possibile eliminazione o riduzione della sanzione in funzione del grado della propria colpa o negligenza ai sensi degli articoli DC 10.4 e DC 10.5.2 del Regolamento FINA, non è del tutto comprensibile perché queste stesse disposizioni non debbano essere applicabili all'atleta accusato di elusione o rifiuto.
98. Inoltre, come illustrato nel CAS 2013/A/3279, la precedente edizione (2009) del WADC prevedeva esattamente questo scenario – in cui l'analisi del grado di colpa era applicabile a una situazione di «*rifiuto*» e/o «*mancata sottoposizione*». Il commento alla DC 2.3 (che riprende *alla lettera* il corrispondente commento al WADC del 2015) prevede ancora chiaramente che in determinati scenari sia applicabile una logica basata sulla negligenza. Una lettura della DC 10.3.1 che distingua in modo improprio il «*rifiuto*» dalla «*mancata presentazione*» secondo criteri in qualche modo arbitrari rischierebbe quindi di risultare in contrasto con il commento alla DC 2.3.
99. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che il rifiuto del Ricorrente di sottoporsi all'esame del sangue costituisca un'azione intenzionale di cui egli è responsabile, ma comunque una responsabilità che, alla luce dei fatti specifici del singolo caso, deve essere valutata in termini di grado e rilevanza, nonché di proporzionalità della sanzione risultante.

C. Le circostanze eccezionali del rifiuto del ricorrente

100. A giudizio della Commissione, non vi è dubbio che la storia clinica passata e più recente del Ricorrente abbia influito sul suo attuale stato psicologico. Per quanto riguarda la sua storia clinica, le testimonianze del Ricorrente, di suo padre, del dottor McKeown e del dottor Stein sono state esaurienti e convincenti. Ancor prima di compiere due anni, il ricorrente era stato sottoposto a sette interventi chirurgici. Le malattie di cui ha sofferto durante l'infanzia e l'adolescenza erano gravi e non prive di effetti psicologici duraturi.
101. La testimonianza del dottor Brothers ha descritto il ruolo che egli, in qualità di padre, aveva svolto durante le varie crisi di salute del ricorrente. Sulla base delle testimonianze del padre e del figlio, è apparso chiaro alla Commissione che tra loro esisteva un legame stretto. Grazie alla sua esperienza di medico, il dottor Brothers era forse in grado, più di altri genitori, di comprendere queste malattie e di aiutare suo figlio a superarle.
102. Avendo osservato lei stessa questo legame tra padre e figlio, è anche comprensibile il motivo per cui la signora K, sebbene purtroppo non sia comparsa come testimone, abbia inviato un messaggio al dottor Brothers pochi minuti dopo l'arrivo del DCO per informarlo che *«è in corso un controllo antidoping e Will non sembra stare bene»*. Ha potuto osservare l'espressione del volto del ricorrente nello spazio ristretto attorno al tavolo della cucina.
103. Il dottor Brothers ha testimoniato che l'appellante aveva vissuto diverse situazioni di ansia negli ultimi anni, solitamente scatenate dalle competizioni. Più recentemente, appena poche settimane prima, aveva avuto un attacco d'ansia durante una competizione nazionale. In quell'occasione aveva consigliato a suo figlio di *«tornare a casa»*. Nel frattempo, all'appellante era stata diagnosticata nel marzo 2015 una depressione e un disturbo d'ansia ed era in terapia farmacologica. Nell'agosto 2015 gli era stato diagnosticato un disturbo ormonale. La costituzione fisica e mentale del ricorrente la sera del 26 agosto 2015 può essere descritta solo come instabile e labile.
104. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene credibile la testimonianza del dottor Brothers quando ha affermato che, pur essendo sotto pressione a causa dei suoi impegni al pronto soccorso e trovandosi in un *«luogo pubblico»* dove non poteva parlare apertamente, aveva percepito che il ricorrente stava vivendo uno stato di stress e ansia. Un padre, che aveva accompagnato il figlio attraverso così tante crisi di salute, dovrebbe essere in grado di percepire dal tono di voce e dall'articolazione del figlio se questi sta soffrendo.
105. La testimonianza resa dalla DCO, la signora Breanna Short, ha contestato l'affermazione del dottor Brothers secondo cui l'appellante si sarebbe lamentato due o tre volte durante la breve telefonata dicendo che *«voleva solo che quelle persone [la DCO/BCO] se ne andassero»*. Al contrario, la signora Short ha testimoniato che lei, seduta al tavolo della cucina, a circa 10 piedi dall'appellante che camminava avanti e indietro parlando al telefono, poteva sentire il dottor Brother che consigliava a suo figlio *«di rifiutarsi semplicemente di sottoporsi al test. Ci occuperemo della sospensione più tardi»*.
106. Sebbene sia il DCO che il BCO abbiano dichiarato di aver potuto udire quasi tutte le parole pronunciate dall'appellante al padre – che erano comunque pochissime, dato che, secondo quanto affermato, era il padre a parlare per la maggior parte del tempo –, la signora Short ha confermato di aver sentito esplicitamente la parola «sospensione» pronunciata dal dottor Brothers, pur ammettendo di aver udito solo circa il 30% della conversazione.

107. Sia la signora Short che la BCO, la signora Emilyn Castro, hanno dichiarato nelle loro testimonianze che l'appellante non ha mostrato segni visibili di stress, né ansia, né affanno, durante il periodo di cinque-dieci minuti precedente la telefonata, mentre venivano completate le pratiche burocratiche. È stato solo dopo la telefonata con suo padre che il comportamento del ricorrente è cambiato, manifestando nervosismo, arrossamento del viso e incapacità di guardare negli occhi il DCO quando si è rifiutato di sottoporsi al test.
108. Sebbene le testimonianze del dottor Brothers e del ricorrente, da un lato, e del DCO e della BCO, dall'altro, differiscano nella descrizione di ciò che è stato effettivamente detto durante la telefonata e dei livelli visibili di ansia del ricorrente prima e dopo la stessa, il Collegio ritiene che tali differenze non siano determinanti ai fini dell'intenzionalità o della colpa del ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:
- (i) Il dottor Brothers, in qualità di padre del ricorrente, che aveva affrontato con lui numerose crisi mediche fin dall'infanzia e possedeva una visione da medico riguardo ai disturbi fisici e psicologici più recenti del ricorrente, ha percepito in modo realistico e credibile, sentendo la voce di suo figlio, che questi era sotto stress e si trovava in difficoltà. La sua formazione medica e il suo istinto paterno gli hanno suggerito di cercare di calmare il ricorrente;
 - (ii) il fatto che il dottor Brothers abbia consigliato al ricorrente "*di rifiutarsi di sottoporsi al test*", prendendo così la decisione al posto del figlio, oppure che gli abbia detto "*fai ciò che ritieni opportuno, ci occuperemo di qualsiasi cosa accada in seguito*", abbia prodotto lo stesso effetto soggettivo e oggettivo nel ricorrente. Se il ricorrente ha deciso autonomamente di rifiutarsi, tale decisione è stata impulsiva e avventata; se ha seguito le indicazioni del padre, l'accettazione di tali indicazioni è stata anch'essa impulsiva e avventata;
 - (iii) il fatto che il dottor Brothers abbia effettivamente pronunciato la parola «*sospensione*» è di scarsa rilevanza. Il dottor Brothers non è estraneo al mondo dello sport. È laureato in medicina dello sport e in passato ha curato numerosi nuotatori. È consapevole, anche senza una formazione formale in materia di antidoping, che in caso di violazione delle norme antidoping verranno applicate delle sanzioni. «*Affronteremo qualsiasi cosa accada in seguito*» era un chiaro riferimento alla possibilità di sanzioni. Il dottor Brothers desiderava rassicurare suo figlio sul fatto che loro due, come già in occasione di crisi passate, avrebbero superato anche questa crisi insieme.
109. Nulla di quanto sopra smentisce la conclusione del Collegio secondo cui la conversazione dell'appellante con suo padre ha determinato il suo rifiuto oggettivo di sottoporsi al test. Sia che la decisione sia stata presa dal padre, con l'appellante che si è limitato a seguire le istruzioni di dire al DCO «*per motivi di salute, non posso sottopormi al test*», sia che la decisione sia stata presa dall'appellante stesso in modo impulsivo e senza riflessione al termine della telefonata, la Commissione non è disposta ad attribuire la decisione a uno stato di irrazionalità, a una perdita delle facoltà cognitive o a un involontario vuoto di comprensione. L'appellante non può esonerarsi completamente dalla colpa.
110. Così come la Commissione non ha potuto individuare una situazione di giustificazione impellente, non può ritenere che l'ansia del ricorrente, che potrebbe effettivamente aver raggiunto le dimensioni di un «*attacco*» nel corso della telefonata, lo abbia totalmente privato della capacità di discernere che il rifiuto del test avrebbe comportato delle conseguenze. Il ricorrente ha agito con colpa; la sua colpa è stata tuttavia attenuata dalle

circostanze straordinarie del caso in esame. La sua decisione di rifiutare (o di seguire le istruzioni di suo padre di rifiutare) è stata comunque presa con la consapevolezza che avrebbe comportato conseguenze in termini di possibili sanzioni.

111. Nel giungere a tale conclusione, il Collegio non trascura il dubbio sollevato dal legale del ricorrente durante l'interrogatorio del DCO in merito al fatto che il ricorrente abbia sollevato di propria iniziativa la questione relativa all'eventuale imposizione di sanzioni a seguito del suo rifiuto di sottoporsi al test. In nessun momento, tuttavia, il ricorrente ha negato di aver sollevato la questione.
112. Sia nel Modulo di tentativo fallito (UAF) che nel Resoconto della missione fuori competizione, è stato chiaramente riportato dal DCO e confermato dalla testimonianza del BCO che «*se avesse rifiutato, la FINA lo avrebbe contattato in merito alle ripercussioni*». La signora Short ha dichiarato chiaramente che il ricorrente le ha chiesto quali sarebbero state le conseguenze del rifiuto. Il «Resoconto fuori competizione», depositato dopo il 26 agosto 2015, menziona esplicitamente la domanda del ricorrente riportata nel protocollo.
113. Alla luce di quanto sopra, il Collegio non è convinto, sulla base del principio della probabilità prevalente, che la DCO possa aver successivamente «*abbellito*» il resoconto inserendo una domanda che in realtà non era mai stata posta. Il fatto che la DCO, mentre riponeva il proprio kit, abbia affermato che il ricorrente sarebbe stato contattato dalla FINA in merito alle «*ripercussioni*» indica chiaramente che la domanda in questione è stata effettivamente posta. Ciò non è stato contestato. La questione avrebbe potuto essere risolta, forse con soddisfazione del ricorrente, se la sua fidanzata, K, non fosse stata ritirata come testimone diversi giorni prima dell'udienza.
114. La colpa che il Collegio ritiene ricada sull'appellante deriva dalla constatazione che, indipendentemente dalla sua origine psicologica o patologica, derivante dalla sua sfortunata storia clinica e, più recentemente, dalla sua depressione e dai disturbi ormonali, egli si è effettivamente trovato, la sera del 26 agosto 2015, in una situazione in cui le sue facoltà razionali erano molto probabilmente compromesse da sentimenti di paura, estrema ansia e forse persino di sventura. Egli era tuttavia ancora in grado di rendersi conto che il suo rifiuto avrebbe potuto avere delle conseguenze.

D. La sanzione adeguata

115. Sanzionare il ricorrente con un periodo di squalifica di quattro anni significherebbe, a giudizio del Collegio, ignorare le circostanze straordinarie del caso in esame. Significherebbe ignorare l'impatto della sua difficile storia clinica e il fatto che in passato abbia sofferto di attacchi d'ansia. Queste considerazioni, supportate dalle testimonianze degli esperti fornite dal dott. McKeown e dal dott. Stein, giustificano l'applicazione del punto DC 10.5.2 del Regolamento FINA.
116. Detto ciò, la Commissione nutre effettivamente perplessità circa l'adeguatezza della risposta fornita dal DCO al ricorrente in merito alla natura delle sanzioni che sarebbero derivate dal suo rifiuto. È chiaro che una semplice affermazione del tipo «*la Federazione si metterà in contatto in merito alle ripercussioni*» non è sufficiente e può effettivamente costituire una violazione dei doveri e delle responsabilità del DCO. Se, al termine della visita, lo stato d'animo del Ricorrente avesse raggiunto un livello di stress e ansia evidenti, come indicato

dal DCO e dal BCO nelle loro testimonianze, è comprensibile che abbiano preferito limitarsi a risposte concise.

117. Il ricorrente è, tuttavia, un atleta di livello internazionale che dal 2013 era stato sottoposto a «tra le 6 e le 12» analisi delle urine e a due analisi del sangue. Anche se non avesse ricevuto una «formazione formale» in merito alle disposizioni delle Regole di controllo antidoping della FINA, non avrebbe potuto realisticamente presumere che il suo rifiuto sarebbe stato privo di conseguenze. L'appellante non ha inoltre tentato, nei giorni successivi al test risultato positivo, di contattare la FINA in merito a una ripetizione del test.
118. Nel determinare l'entità della sanzione, il Collegio ritiene, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che il periodo di squalifica imposto dal Collegio antidoping della FINA debba essere ridotto. Ai sensi dell'articolo DC 10.5.2 del Regolamento FINA, la riduzione non può essere inferiore alla metà del periodo di squalifica altrimenti applicabile, che nel caso in esame sarebbe di quattro anni (articolo DC 10.3.1 del Regolamento FINA). La Commissione ritiene che una riduzione da quattro a due anni sia appropriata e proporzionata alla luce dei meriti del caso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Arbitrale dello Sport decide:

1. Il ricorso presentato dal sig. William Brothers contro la Fédération Internationale de Natation (FINA) in merito alla decisione della Commissione antidoping della FINA del 17 maggio 2016 è parzialmente accolto.
2. Il sig. William Brothers ha commesso una violazione dell'articolo 2.3 delle Regole di controllo antidoping della FINA ed è dichiarato ineleggibile alle competizioni per un periodo di due (2) anni a decorrere dal 26 agosto 2015.
3. (...).
4. (...).
5. Tutte le altre o ulteriori richieste sono respinte.